



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Estratto dal registro delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia

Deliberazione n. 3

Seduta del 3 aprile 2017

Componenti	Ente rappresentato	Quota partecipazione e % riparto oneri finanziari	P	A
dott. Renato Boraso (delegato del sindaco)	Comune di Venezia	65,36	X	
dott. Luigi Brugnaro (sindaco metropolitano)	Città metropolitana di Venezia	33,04	X	
dott. Daniele Stecco (delegato del sindaco)	Comune di Chioggia	1,60	X	

Presiede il dott. Luigi Brugnaro, sindaco metropolitano

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione l'ing. Paolo Gabbi, dirigente del Servizio Trasporti della Città metropolitana di Venezia, responsabile dell'Ufficio centrale dell'Ente di governo

Oggetto: proroga del vigente contratto di servizio con Actv S.p.a., limitatamente al servizio della linea Chioggia-Venezia, fino alla sottoscrizione del contratto col nuovo gestore individuato dalla procedura di gara CIG 607606711C e comunque entro e non oltre il 31/12/2017

**L'ASSEMBLEA DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

Su proposta del responsabile dell'Ufficio Periferico presso la Città metropolitana di Venezia;

Premesso che:

- i. ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998 e s.m.i., la Giunta regionale, con deliberazione n. 325/2001, aveva individuato i servizi minimi di trasporto pubblico locale e, con successiva deliberazione n. 326/2001, aveva provveduto ad assegnare agli Enti affidanti competenti, tra cui la Provincia di Venezia, le risorse destinate al finanziamento dei suddetti servizi minimi;



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

- ii. la Provincia di Venezia aveva stipulato specifico contratto di servizio con Actv S.p.a., per lo svolgimento dei servizi minimi TPL extraurbani, prot. 17794 del 27/03/01;
- iii. la Regione ha approvato la deliberazione n. 2048 del 19/11/2013, all'interno della quale è stato definito il bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Venezia (comprendente l'insieme di servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tranviario e di navigazione, urbano ed extraurbano, ricadenti nel territorio provinciale di Venezia) e sono contenuti gli indirizzi per la costituzione dell'ente di governo, nella forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000;
- iv. con la deliberazione di Consiglio provinciale n. 72 del 9/12/2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Comune di Chioggia per l'individuazione e costituzione dell'Ente di governo del bacino del trasporto pubblico locale veneziano, sottoscritto il 10 dicembre 2013;
- v. la Regione ha riconosciuto, con la DGR n. 2333 del 16/12/2013, l'Ente di governo del bacino ottimale del TPL di Venezia la cui operatività è stata fissata a partire dal 1° gennaio 2014;
- vi. con deliberazione n. 1 del 7 aprile 2014 dell'Ente di governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Venezia è stato approvato il regolamento per il funzionamento dello stesso;
- vii. con deliberazione n. 10 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL, è stato deciso di affidare *in house providing* ad AVM S.p.a. la gestione in regime di concessione dei servizi automobilistici extraurbani di trasporto pubblico locale dell'ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale (per una produzione di circa 9,6 milioni di vettxkm per il primo anno di esercizio) ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento CE 1370/2007, fino alla scadenza fissata dall'art. 8 par. 2;
- viii. per effetto dell'affidamento di cui al punto precedente, con deliberazione n. 12 del 15/12/2014 dell'Ente di governo del TPL, è stato stabilito, secondo quanto previsto dall'art. 4 bis del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, di procedere con la pubblicazione di un bando di gara (relativo ad almeno il 10 per cento della produzione dei servizi oggetto dell'affidamento in house) per l'affidamento mediante procedura ristretta della gestione in regime di concessione delle corse e degli instradamenti della linea di collegamento tra Chioggia e Venezia, per una produzione annua iniziale di circa 2,6 milioni di vettxkm e, nelle more del completamento della sopra citata procedura di gara, di prevedere la proroga al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, del contratto vigente con l'attuale gestore Actv S.p.a., limitatamente ai succitati servizi;

Dato atto che:

- ✓ il bando di gara per l'affidamento della gestione in regime di concessione delle corse e degli instradamenti della linea di collegamento tra Chioggia e Venezia è stato pubblicato sulla GUCE del 03/01/2015;
- ✓ a seguito della verifica della documentazione presentata, sono state invitate n. 7 imprese a presentare offerta tecnico-economica;
- ✓ alla scadenza del termine del 10 dicembre 2015 sono pervenute 3 offerte;
- ✓ era stato presentato, da parte di uno dei soggetti invitati a presentare offerta, ricorso al TAR Veneto contro la procedura in questione;
- ✓ con sentenza n. 364 del TAR Veneto, del 08/04/2016, era stata dichiarata l'infondatezza dello stesso;

Preso atto che con determinazione n. 3682 del 2/12/2016, si è provveduto a:



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

1. approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali di gara relativa alla procedura di affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. CIG 607606711C;
2. aggiudicare al Costituendo RTI tra SAVDA Autoservizi Valle d'Aosta S.p.a. (mandataria), Auriga soc. coop., Tundo Vincenzo S.r.l., V.I.T.A. S.p.a., SVAP soc. coop., (mandanti) la procedura di affidamento della gestione in regime di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbani su gomma relativi al collegamento tra Chioggia e Venezia. CIG 607606711C, subordinandone l'efficacia alla verifica positiva del possesso, in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;

Dato inoltre atto che:

- ✓ con verbale n. 16 del 22/11/2016 (prot. n. 101759 del 01/12/2016) la Commissione di gara in questione ha proceduto all'esclusione del concorrente costituito dall'ATI tra ATV S.r.l. (mandataria), Nord est mobility S.r.l., CO.TR.I. S.c. a r.l. (mandanti) a causa della non congruità del Piano economico finanziario rispetto all'offerta tecnico-economica presentata;
- ✓ l'operatore economico di cui al punto precedente ha presentato ricorso al TAR Veneto, con richiesta di sospensiva;
- ✓ con ordinanza n. 104 del 09/03/2017 il TAR Veneto ha respinto la domanda cautelare e fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 giugno 2017;

Considerato:

- i. l'art. 8 della Convenzione con cui è stato costituito l'Ente di governo del TPL che stabilisce:
 1. L'Assemblea determina l'indirizzo politico dell'ente di governo e i rapporti finanziari tra gli enti convenzionati in ordine al funzionamento dell'ente ed esercita il controllo sull'attività dell'ufficio comune e gli uffici periferici.
 2. La partecipazione di ogni singolo ente all'Assemblea, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari al funzionamento dell'ente comune sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani, extraurbani, tranviari e lagunari, assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun ente locale ricadente nel bacino veneziano.
 3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con una maggioranza che rappresenti il 75% dei corrispettivi per i servizi minimi attribuiti all'intero bacino veneziano.
- ii. l'art. 2 del regolamento dell'Ente di governo del TPL che stabilisce:

L'Assemblea dell'Ente di governo è costituita dai Sindaci dei Comuni di Venezia e di Chioggia e dal Presidente della Provincia di Venezia, ovvero dai loro delegati. [...] L'Assemblea è presieduta dal rappresentante dell'ente presso il quale si trova l'Ufficio comune. [...]
- iii. che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 1. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 2. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 3. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);



Città metropolitana di Venezia



Comune di Venezia



Comune di Chioggia

**ENTE DI GOVERNO
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL
BACINO TERRITORIALE OTTIMALE E OMOGENEO DI VENEZIA**

DELIBERA

- i. per effetto di quanto indicato nelle premesse, di prorogare, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, il vigente contratto di servizio con Actv S.p.a., limitatamente al servizio della linea Chioggia-Venezia, fino alla sottoscrizione del contratto ed attivazione del servizio col nuovo gestore individuato dalla procedura di gara CIG 607606711C e comunque entro e non oltre il 31/12/2017;
- ii. di dare mandato all'ufficio periferico dell'Ente di Governo presso la Città metropolitana di Venezia di provvedere con gli atti conseguenti.

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia in data 28 aprile 2017 per la pubblicazione fino al 15° giorno successivo.

La presente deliberazione diviene esecutiva dalla data di pubblicazione e trasmessa agli Enti convenzionati.

il Responsabile dell'Ufficio centrale
ing. Paolo Gabbi
sottoscritto digitalmente